



**Tribunale Ordinario di Paola
Sezione Seconda Volontaria Giurisdizione**

**Decreto di fissazione di udienza
(art. 10 legge 27 gennaio 2012, n. 3)**

Il Giudice,

Letta la proposta ex art. 9 e 13 della legge 27.1.2012 n. 3 avanzata nell'interesse di **PUBBLIMODA SRL (C.F. 02899020784)**

ritenuto che la stessa soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7,8 e 9 della l. 27.1.2012 n. 3;

ritenuta la propria competenza;

visto l'art. 10 della legge 27 gennaio 2012, n. 3;

FISSA

per la comparizione delle parti interessate l'udienza del **11/03/2021 alle ore 10:00;**

dispone la comunicazione della proposta e del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, almeno **cinquantacinque giorni prima dell'udienza**, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata;

Assegna termine ai creditori per far pervenire la propria dichiarazione scritta di consenso alla proposta, come eventualmente modificata, almeno **25 giorni prima** dell'udienza;

Dispone che l'OCC, nel caso di raggiungimento dell'accordo, trasmetta immediatamente ai creditori la relazione sui consensi espressi di cui all'art. 12, co. 1, l. 3/2012, onde consentire, nel rispetto dei termini di cui all'art. 12 citato ai creditori di far pervenire eventuali contestazioni.

Dispone che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito Internet del Tribunale di Paola, in versione integrale a cura della cancelleria (nell'apposita sezione, indicando nel titolo il nome del debitore e la data dell'udienza) e, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, anche nel registro delle imprese;



ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;

dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possano, sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, avvertendo che la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

Si comunichi con urgenza.

Paola, 03/01/2021

Il Giudice

Matteo Torretta

